

Proposta di legge recante:
"Cimiteri per animali d'affezione".

I Consiglieri Regionali

F.to Filippo Mancuso

F.to Salvatore Cirillo

Proposta di legge recante: "Cimiteri per animali d'affezione".

Relazione Illustrativa

La presente proposta di legge mira a disciplinare le procedure finalizzate alla realizzazione dei cimiteri per animali d'affezione ed al contempo garantire la continuità del rapporto affettivo tra il proprietario ed il proprio animale da compagnia anche dopo la morte di quest'ultimo.

Ed infatti, è indiscusso come per moltissime persone la compagnia di un animale rappresenti un motivo di grande affetto e talvolta addirittura un rimedio, quasi una "cura", alla solitudine.

L'Accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, recepito dal DPCM 28 febbraio 2003, definisce "animale da compagnia": "ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità", ed ancora, il Regolamento CE 1069/2009, definisce, l'animale da compagnia, detto anche "d'affezione", come "un animale appartenente a una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata, dall'uomo a fini diversi dall'allevamento", disciplinando, altresì, tutto ciò che riguarda "l'ultimo viaggio".

La proposta di legge, conformemente ai più elevati valori di cultura e civiltà, permette la definizione di un percorso distinto rispetto allo smaltimento delle spoglie degli animali d'affezione in modo non dignitoso, consentendo il seppellimento del proprio animale da compagnia anche a chi non ha la disponibilità di un idoneo terreno privato.

Si garantisce, altresì, con l'approvazione della presente proposta di legge, di tutelare l'igiene pubblico, la salute della comunità e l'ambiente, consentendo di ridurre sensibilmente i rischi di inquinamento delle falde acquifere derivanti dal seppellimento non autorizzato delle spoglie degli animali da compagnia così come i rischi del diffondersi di malattie nel caso in cui queste vengano gettate nei cassonetti dell'immondizia.

Nello specifico, la proposta di legge è strutturata in otto articoli di seguito brevemente descritti.

L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità della proposta di legge.

L'articolo 2 disciplina i destinatari della proposta di legge, ovvero tutti gli animali ricompresi nella definizione di animali da compagni o d'affezione, per come individuati dal Regolamento CE n. 1069/2009 e dall'Accordo del 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, recapito con il DPCM 28 febbraio 2003.

L'articolo 3 presenta una disposizione di carattere operativo attraverso la quale si dettano norme per la corretta localizzazione e realizzazione dei siti cimiteriali. Si prevede inoltre, che la realizzazione e gestione dei cimiteri possa essere affidata anche a soggetti privati i quali possono avvalersi del supporto delle associazioni di volontariato aventi come finalità la protezione degli animali, previa stipula di apposite convenzioni.

L'articolo 4 chiarisce le modalità di sepoltura delle spoglie animali. In particolare si prevedono, fermo restando il rispetto di quanto normato dall'articolo 16- quinquies della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria), due forme di inumazione, ovvero quella per interramento o per cremazione. È prevista, inoltre, la possibilità di operare l'inumazione delle spoglie senza la realizzazione di opere murarie sempre che i resti siano custoditi all'interno di apposite contenitori.

L'articolo 5 disciplina, invece, il caso dell'esumazione dettando regole chiare circa la tempistica per dare attuazione a tale pratica.

L'articolo 6 disciplina l'ipotesi di dismissione del sito cimiteriale, dettando norme procedurali per la sua applicazione.

L'articolo 7 prevede la redazione da parte della Giunta regionale di un regolamento che dettagli gli aspetti tecnici e le modalità operative necessarie alla corretta applicazione della legge. Nello specifico, si prevede che il regolamento, approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, fissi in maniera puntuale gli aspetti tecnici, geofisici dei terreni atti ad ospitare i siti cimiteriali, nonché le modalità di trasporto, di inumazione delle spoglie animali, nonché, la tenuta del registro delle sepolture.

L'articolo 8 indica la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 9 dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione. L'entrata in vigore anticipata si rende necessaria per attribuire efficacia immediata alle disposizioni ivi contenute e consentire ai soggetti interessati di porre in essere tutte le procedure di competenza per dare veloce esecuzione al dettato normativo.

Relazione tecnico - finanziaria

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Tab. l - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Indica l'oggetto e le finalità della presente proposta di legge. Ha carattere ordinamentale.	//	//	//
2	Individua i destinatari della proposta di legge.			
3	Fissa le norme generali sulla localizzazione e realizzazione dei siti cimiteriali.			
4	Fissa le possibili modalità di inumazione degli animali d'affezione.			
5	Prevede norme sulla procedura di esumazione delle spoglie animali.			
6	Prevede le procedure per la dismissioni dei siti cimiteriali gestiti da privati.			
7	Prevede la redazione da parte della Giunta regionale di un regolamento che dettagli gli aspetti tecnici e le modalità operative necessarie alla corretta applicazione della legge.			
8	Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.			
9	Dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.			

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/ Capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante: "Cimiteri per animali d'affezione".

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei cimiteri per gli animali d'affezione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente.

Art. 2

(Destinatari)

1. Nei cimiteri per animali d'affezione possono essere inumate le spoglie ed essere accolte le ceneri degli animali appartenenti alle specie domestiche, comunemente classificati come animali d'affezione, con esclusione di quelli allevati per fini produttivi o alimentari, ed a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili sulla base delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

Art. 3

(Localizzazione e realizzazione dei cimiteri)

- 1. I cimiteri per animali d'affezione sono soggetti ad autorizzazione del comune competente per territorio, rilasciata previo parere della competente azienda sanitaria.
- 2. I cimiteri sono localizzati, al di fuori dei centri abitati, in zone idonee individuate dai comuni nell'ambito della pianificazione urbanistica;
- 3. I cimiteri sono realizzati e gestiti sia da enti pubblici in forma singola o associata che da soggetti privati. Gli stessi enti o i soggetti privati possono avvalersi della collaborazione e del supporto, a titolo volontario e gratuito, di personale messo a disposizione da parte di associazioni di volontariato aventi come finalità la protezione degli animali, previa stipula di apposita convenzione con le associazioni medesime.
- 4. L'autorizzazione comunale disciplina le modalità di erogazione dei servizi nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento di cui al successivo articolo 7.

Art. 4

(Interramento o cremazione delle spoglie animali)

- 1. Le spoglie degli animali di cui all'articolo 2 possono essere inumate nelle aree cimiteriali previste dal comma 2 dell'articolo 3.
- 2. Le spoglie di cui al comma 1 possono essere inumate all'interno di apposite casse, in terra vergine, senza opere murarie, con la possibilità di posa a terra di una targa che non riporti riferimenti a simboli o contenuti religiosi sempre che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente.
- 3. Nel caso di cremazione, da effettuarsi presso le apposite strutture autorizzate, le cassette contenenti le ceneri degli animali d'affezione possono essere interrate in specifiche aree, a ciò appositamente individuate, all'interno della struttura cimiteriale o tumulate secondo le previsioni dell'articolo 16-quinquies della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria).
- 4. È fatta salva la possibilità del seppellimento e della tumulazione in terreni privati, previa autorizzazione del Comune, sentita l'azienda sanitaria competente, nel rispetto delle vigenti norme comunitarie e nazionali

Art. 5

(Esumazione delle spoglie)

- 1. L'esumazione delle spoglie non è consentita prima del decorso di cinque anni dall'inumazione di animali di piccola taglia e di dieci anni dall'interro di animali di grossa taglia.
- 2. Sono ammesse esumazioni straordinarie su disposizione dell'autorità giudiziaria o su richiesta del proprietario dell'animale per altra sepoltura o incenerimento.
- 3. In seguito all'esumazione, gli spazi liberati dalle spoglie, previa disinfezione, possono essere riutilizzati per altre inumazioni.

Art. 6

(Dismissione dei cimiteri)

- 1. L'istanza di dismissione della struttura cimiteriale è presentata allo sportello unico del comune territorialmente competente dal soggetto privato titolare della stessa.
- 2. Il comune richiede, tramite lo sportello unico, parere igienico-sanitario all'azienda sanitaria competente, che fornisce le indicazioni necessarie a tutela della salute della comunità e dell'ambiente.
- 3. È vietata la soppressione del cimitero prima che siano trascorsi 5 anni dall'ultimo seppellimento di animali di piccola taglia e 10 anni dall'ultimo seppellimento di animali di grossa taglia.

Art. 7

(Regolamento)

- 1. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, redige apposito regolamento che contiene le modalità attuative della legge. Il regolamento definisce, in particolare, gli aspetti tecnici e geofisici dei terreni idonei ad ospitare i siti cimiteriali, nonché le modalità di incenerimento, trasporto ed inumazione delle spoglie degli animali e le modalità tecniche e operative per la tenuta del registro delle sepolture.
- 2. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato, dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.

Art. 8

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.